

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 settembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 2001, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 2001, n. 16.

Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 2001, n. 17.

Leggi sui masi chiusi Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2001, n. 18.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e bilancio triennale 2002-2004 Pag. 12

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 2001, n. 19.

Ripubblicazione della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)», pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 2, supplemento n. 3, dell'8 gennaio 2002 Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della «Fondazione nazionale della danza» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11.

Finanziamento della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi delle aziende sanitarie e degli istituti ortopedici Rizzoli maturati al 31 dicembre 2000 Pag. 16

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2002, n. 9.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative. Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2002, n. 10.

Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2002, n. 11.

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto Pag. 21

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2001, n. 5.

Regolamento per la Costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei complessi spettanti Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2001, n. 6.

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 21.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 22.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2002 e bilancio pruriennale per il triennio 2002/2004 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario. (Collegato alla manovra di finanza regionale - Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) Pag. 26

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34: «Provvedimenti in materia di tasse regionali». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, n. 9 del 24 gennaio 2002) Pag. 29

Si ripubblica di seguito la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38, già pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2002, priva della cartografia menzionata all'art. 3, comma 1, dell'allegato A) alla medesima legge n. 38/2001, cartografia riportata quale allegato al presente *Bollettino ufficiale* n. 4 del 24 gennaio 2002. Restano invariati il valore e l'efficacia della legge regionale n. 38/2001, come pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 1/2002 (Ndr) Pag. 29

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 2001, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0419

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 2001, n. 16.

Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 27 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate.

Art. 2

*Contenuto e limiti della
responsabilità amministrativa*

1. Danno luogo a responsabilità amministrativa:

a) il causare danni a terzi nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;

b) il causare danni, anche non materiali, all'ente di appartenenza, all'ente assegnato o ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;

c) il causare danni alle finanze degli enti di cui alla lettera *b)* per fatti od omissioni di natura contabile nonché per le spese assunte dagli stessi per effetto del vincolo di solidarietà.

2. La responsabilità amministrativa è limitata ai fatti, ai comportamenti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.

3. Costituiscono in particolare colpa grave:

a) la grave violazione di norme determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a disposizione;

c) il causare danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità dell'evento dannoso;

d) la violazione delle elementari regole di comportamento o l'atteggiamento di grave disinteresse nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati. (*)

4. Resta ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel valutare il grado della responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'ente in relazione al comportamento degli amministratori o del personale.

5. Rimane esclusa ogni responsabilità amministrativa per il personale che ha eseguito ordini di servizio rinnovati per iscritto a seguito di motivato rifiuto scritto di eseguirli perché ritenuti illegittimi, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale. Resta ferma la responsabilità di chi ha impartito tale ordine o di chi si sia avocato l'affare.

6. Nel caso di organi collegiali, la responsabilità si imputa soltanto ai componenti che hanno espresso voto favorevole, i quali rispondono solidalmente.

Art. 3

Risarcimento del danno a terzi

1. Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, gli enti di cui all'art. 1 provvedono direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale per l'accertamento della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 2 da parte dell'organo giurisdizionale contabile.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti sono autorizzati a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.

3. Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale, salva l'azione di rivalsa ai sensi del comma 1. (**)

4. Su richiesta degli enti di cui all'art. 1 la provincia può provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

Limite patrimoniale della responsabilità amministrativa

1. Gli amministratori ed il personale rispondono per una somma non superiore alla metà di un'annualità del compenso o stipendio complessivo, al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in cui l'azione di responsabilità è proposta. In caso di intervenuta cessazione dal servizio o dal mandato tale annualità viene calcolata sull'ultimo stipendio mensile in godimento o sull'ultimo compenso percepito prima della cessazione. Tale limitazione non si applica ai fatti od omissioni commessi con dolo. Quando la rifusione avviene mediante trattenuta sullo stipendio l'importo da corrispondere mensilmente non può superare un quinto dello stipendio netto. (***)

2. Rimane comunque salva l'azione disciplinare per fatti od omissioni comportanti responsabilità amministrativa.

Art. 5

Obbligo di denuncia

1. Gli amministratori ed i dirigenti degli enti di cui all'art. 1, da individuarsi dagli enti stessi, sono tenuti a denunciare all'organo competente della Corte dei conti i fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

2. La denuncia deve contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità amministrativa e la determinazione del danno, con indicazione delle generalità complete degli amministratori o del personale ritenuti responsabili, dei fatti, dei comportamenti tenuti, delle deviazioni dalle regole normative nonché dell'ammontare del danno o comunque degli elementi necessari per determinarlo.

Art. 6

Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese

1. Gli enti di cui all'art. 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli enti di cui all'art. 1 rimborsano, su richiesta, agli amministratori e al personale di cui al comma 1, su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio non commessi con dolo o colpa grave.

3. Gli enti di cui all'art. 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.

4. Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

5. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7

Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'art. 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali purché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per l'attuazione degli articoli 3 e 6 della presente legge è valutata in lire 350 milioni all'anno e trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione delle disposizioni legislative modificate o abrogate dagli articoli 9 e 10.

2. La spesa a carico dell'esercizio finanziario 2000, stabilita nella misura di lire 300 milioni, trova copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12105 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

3. Nel bilancio provinciale per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione:

Cap. 12105 - Spese per assicurazioni di responsabilità civile dell'amministrazione e del personale. Spese per l'assicurazione dell'amministrazione contro le rivalse dell'I.N.A.I.L. Spese per l'assicurazione del personale e degli amministratori provinciali, ecc. L. 300.000.000;

in aumento:

Cap. 12106 (di nuova istituzione) - Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali in favore degli amministratori e del personale (articoli 3 e 6 della presente legge) COD/01.2-1.4/1.1.141.1.01.01/L. 300.000.000.

4. All'integrazione dello stanziamento sul capitolo di spesa 12106 può provvedersi ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 9

Modifiche di leggi provinciali

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare «il diritto allo studio», è così sostituita:

e) assicurazione degli alunni;

2. L'art. 90 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante «Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia», è così sostituito:

«Art. 90 (Assicurazioni). — 1. L'assicurazione degli alunni prevista dagli articoli 2 e 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è estesa alle scuole materne provinciali».

3. L'art. 33 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap», e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 33 (Assicurazione degli assistiti) - 1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'art. 9 e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10, i delegatari dei servizi sociali provvedono all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti».

4. Il comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano», e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale».

5. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, recante «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori», è così sostituito:

«2. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per gli infortuni i componenti delle commissioni esaminatrici, il segretario, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di formazione di cui all'art. 8, comma 1, compresi gli istruttori.»

6. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci», è così sostituito:

«2. I componenti ed i segretari delle commissioni d'esame nonché i candidati agli esami ed i partecipanti ai corsi di abilitazione di cui all'art. 6, comma 2, compresi gli istruttori e gli allievi, nell'ambito del tirocinio didattico, limitatamente alle attività tecniche e pratiche, sono assicurati a cura e spese dell'amministrazione provinciale per i danni alla persona derivanti dall'esercizio delle relative attività».

7. L'art. 5 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9, recante «Istituzione del servizio di consulenza scolastica», è così sostituito:

«Art. 5 (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) - 1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private».

Art. 10

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6;

b) il comma 6 dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

c) il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche;

d) l'art. 7 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche;

e) l'art. 9 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche;

f) il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1977, n. 16;

g) l'art. 7 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37;

h) il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45;

i) l'art. 13 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49;

j) l'art. 25 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69;

k) gli articoli 71, 72, 73 e 74 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

l) l'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33;

m) i commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2;

n) il comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, ed il relativo comma 3 dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;

o) l'art. 11 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;

p) gli articoli 2, 3, 6 ed i commi 1 e 4 dell'art. 11 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;

q) la legge provinciale 1º marzo 1991, n. 4;

r) l'art. 72 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

2. Nei confronti del personale degli enti di cui all'art. 1 non si applicano, inoltre, tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

(*) Il comma 3 dell'art. 2 non viene promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 340/2001 dell'8-24 ottobre 2001.

(**) con sentenza n. 340/2001 dell'8-24 ottobre 2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti.

(***) Il comma 1 dell'art. 4 non viene promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2001 dell'8-24 ottobre 2001.

Bolzano, 9 novembre 2001

DURNWALDER

02R0420

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 2001, n. 17.

Leggi sui masi chiusi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 dell'11 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Maso chiuso

1. È considerato maso chiuso il complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario.

Art. 2.

Costituzione di un maso chiuso

1. Affinché fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito.

2. È considerata casa d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni edificio, vano o gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative del proprietario o della proprietaria e dei suoi congiunti viventi nel maso, compreso il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei lavoratori agricoli o delle lavoratrici agricole abitualmente in servizio presso il maso, nonché alle attività agrituristiche. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, vano o gruppo di vani, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque collegati, destinato alle scorte vive e morte, nonché al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del maso.

3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito un nuovo maso chiuso se:

a) la superficie aziendale ha un'estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e il richiedente o la richiedente è coltivatore diretto o coltivatrice diretta ai sensi dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e si dedica all'attività agricola da almeno cinque anni oppure comprovi di avere un'esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale oppure se il richiedente o la richiedente è un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti e si dedica all'attività agricola, fatte salve le disposizioni sulla minima unità colturale come determinata dalla giunta provinciale;

b) il/la richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati negli ultimi cinque anni proprietari di un alloggio idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l'azienda agricola oggettive esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.

4. Il maso chiuso non perde la sua qualifica se il suo reddito medio annuo supera il reddito massimo di cui al comma 1. In tal caso la commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, adegua la consistenza del maso chiuso alle condizioni previste dal comma 1, determinando i terreni da escorporare dal maso. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di notifica del decreto con il quale

il/la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza per la discussione.

5. Il maso chiuso non perde inoltre la sua qualifica se vengono a mancare, per qualsiasi causa, tutti o una parte dei fabbricati di cui al comma 1. La commissione locale per i masi chiusi può tuttavia disporre, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, la revoca della qualifica di maso chiuso, qualora sussistano gravi ragioni che escludano in modo permanente la ricostruzione dei fabbricati stessi.

Art. 3.

Istanza di costituzione di un maso chiuso

1. Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 2.

2. In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.

3. Gli effetti giuridici del maso chiuso, entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.

Capo II

LIMITAZIONI DELLA FACOLTÀ DI DISPORRE DEL PROPRIETARIO O DELLA PROPRIETARIA DEL MASO CHIUSO

Art. 4.

Modificazioni della consistenza di un maso chiuso

1. Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa è pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie.

2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente.

Art. 5.

Autorizzazione al distacco e all'aggregazione di fondi rustici

1. L'autorizzazione a staccare parti di un maso chiuso può essere concessa se, per la parte da staccarsi, venga contemporaneamente aggregato al maso un altro appezzamento equivalente ai fini dell'economia aziendale.

Art. 6.

Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione

1. Senza aggregazione di appezzamento equivalente non può essere data l'autorizzazione al distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali connessi con la proprietà di esso, salvo che non sussistano gravi ragioni di natura economico-sociale o di interesse agricolo e il distacco non comporti una notevole diminuzione del reddito complessivo del maso chiuso.

2. Se la proprietà di un maso chiuso da parte di una famiglia diretto-coltivatrice può essere mantenuta solo mediante il distacco di appezzamenti di terreno, si può autorizzare il distacco, anche se ciò comporta una notevole diminuzione del reddito complessivo, purché rimanga garantito il reddito medio annuo di cui all'art. 2.

3. Contestualmente all'atto di autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno può essere disposta l'aggregazione degli stessi ad altri masi chiusi. Questa aggregazione costituisce un'iscrizione ai sensi dell'art. 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 7.

Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi

1. L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene data, fermi restando i presupposti dell'art. 2.

2. L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purché il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'art. 2 non venga superato.

Art. 8.

Scioglimento di diritti di comproprietà connessi col maso

1. Qualora esistano diritti di comproprietà o altri diritti connessi con la proprietà del maso chiuso e il rapporto di comunione venga sciolto per qualsiasi causa, i singoli fondi assegnati al proprietario o alla proprietaria del maso chiuso rimangono, in seguito allo scioglimento, a far parte del maso chiuso.

Art. 9.

Distacchi nell'interesse pubblico

1. Qualora il distacco risulti necessario per costruire o sistemare vie pubbliche o per regolare torrenti o fiumi, l'autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso.

2. Il maso chiuso deve, su richiesta del proprietario o della proprietaria, venire espropriato integralmente, qualora in seguito all'espropriazione parziale progettata venga a mancare la qualifica di maso chiuso a norma dell'art. 2.

Capo III

DIRITTO DI PRELAZIONE SUL MASO CHIUSO

Art. 10.

Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie

1. Il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuarie coltivatrice diretta anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione.

2. Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso; a questi e succedono gli affittuari o le affittuarie di singoli fondi e il diritto di prelazione tra di loro spetta a colui o colei che dimostri di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso.

3. In caso di alienazione di un maso chiuso a parenti entro il quarto grado o al coniuge è escluso ogni diritto di prelazione a favore degli affittuari o delle affittuarie.

4. In caso di alienazione di un maso chiuso o di una parte del medesimo a persone imparentate oltre il secondo grado, i familiari che collaborano nel maso e vivono nel medesimo hanno diritto di prelazione su detti beni. Ai fini di questa disposizione si intendono come familiari il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado. L'alienante deve comunicare agli aventi diritto alla prelazione la proposta nei modi e termini di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, in caso di mancata comunicazione della proposta di alienazione, sono da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nel caso di alienazione di un maso chiuso i confinanti o le confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibili con essa, si applicano le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche e integrazioni, sul diritto di prelazione.

*Capo IV*DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI
LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

Art. 11

Indivisibilità del maso

1. Nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso, comprese le pertinenze, va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario oppure ad un'unica erede o legataria.

Art. 12.

Pertinenze del maso

1. Il codice civile stabilisce quali beni siano considerati di pertinenza del maso. Del maso chiuso fanno parte in ogni caso le scorte vive e morte, in quanto necessarie per la sua regolare conduzione, nonché i diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione del maso, tra cui gli usi civici. In caso di dubbio la commissione locale per i masi chiusi decide quali cose, diritti o fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.

Art. 13.

Ammissibilità delle domande di distacco

1. Le domande concernenti modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto, con il quale il/la giudice nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso fissa l'udienza di discussione.

2. La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14.

Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima

1. In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/ a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi;

b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso;

c) tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla provincia;

d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione;

e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado;

f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti né coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c);

g) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla f) è preferito/a il più anziano o la più anziana di età.

2. Qualora nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e i coeredi o le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso.

3. Sono esclusi dal diritto di assunzione del maso coeredi o le coeredi dichiarati/e inabili o interdetti/e.

4. Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2.

5. Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice

1. In caso di divisione dell'eredità il maso è assegnato all'assuntore o all'assuntrice designato/a ai sensi dell'art. 14, il/la quale diventa debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso concordato o determinato ai sensi dell'art. 20.

Art. 16.

Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà

1. Il proprietario o la proprietaria può designare, con disposizione di ultima volontà, l'assuntore o l'assuntrice del maso e fissare il prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore o dalla testatrice da parte dell'assuntore o assuntrice oppure dei coeredi o delle coeredi, il prezzo di assunzione è determinato a norma dell'art. 20.

Art. 17.

Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi

1. Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie.

2. Le disposizioni sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o per atto tra vivi.

3. In mancanza di disposizioni di ultima volontà, il trasferimento di una quota indivisa del maso a uno degli aventi diritto o a una delle aventi diritto alla successione conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso ai sensi dell'art. 20.

Art. 18.

Più eredi chiamati/e alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice

1. Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntrice e siano chiamate alla successione più persone tra cui almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si applicano le norme di cui agli articoli 14 e 20. Resta salva la facoltà del testatore o della testatrice di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.

2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell'art. 14, ciascuno degli eredi o delle eredi chiamati/e alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del/della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si siano accordati/e sull'assunzione del maso.

3. Per la nomina giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice è richiesto il parere della commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell'idoneità dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso.

4. Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.

Art. 19.

Esclusione dei legittimari o delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso

1. Qualora la designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venisse fatta a favore di eredi non legittimari o di eredi non legittimarie con preferenza rispetto ai discendenti o alle discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso chiuso agli effetti della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione; nella valutazione è compreso anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli.

Art. 20.

Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso

1. Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento.

2. Il presunto ricavo netto del maso proveniente dall'attività agricola è capitalizzato a un tasso annuo del cinque per cento; quello risultante da un'attività economica secondaria non riguardante la lavorazione della terra è capitalizzato al nove per cento annuo.

3. I diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione del maso del defunto della defunta al momento dell'assunzione di un maso chiuso passano a titolo gratuito all'assuntoreo all'assuntrice del maso.

4. Beni utilizzati a scopi non agricoli, sempreché siano di minore rilevanza economica, ma connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, non vengono stimati separatamente. La stima separata non viene eseguita anche per beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi, sempreché servano per l'esercizio di un'attività non prevalente anche a scopi agricoli.

5. Se il maso chiuso è gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitù o da oneri reali, essi sono stimati separatamente e il loro valore è defalcato dal valore di assunzione calcolato.

6. Per la stima dei boschi facenti parte del maso chiuso a cura del consulente tecnico o della consulente tecnica nominato/a ai sensi dell'art. 23, deve essere interpellata l'autorità forestale provinciale, per conoscere quali potranno essere le utilizzazioni realizzabili nel tempo e in rapporto alle norme vigenti in materia forestale.

Art. 21.

Tentativo di conciliazione

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto/a a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sostituisce l'ispettore provinciale dell'agricoltura.

2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea invece del direttore della ripartizione provinciale agricoltura, conferendole le relative mansioni. In questo caso alla persona così nominata verrà messo/a a disposizione un funzionario o una funzionaria della ripartizione provinciale agricoltura in qualità di segretario/a.

3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare su richiesta d'ufficio uno/a o due esperti/e in agricoltura.

Art. 22.

Procedimento giudiziario

1. Per i contenziosi diretti a far valere un diritto in relazione all'applicazione della presente legge è competente esclusivamente il/la giudice del luogo in cui il maso chiuso è intavolato nel libro fondiario.

2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni

dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 del codice di procedura civile sarà esperito dinanzi alla ripartizione provinciale agricoltura della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 23.

Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti

1. Se la natura della controversia lo richiede, il/la giudice nomina uno/una o più consulenti tecnici/tecniche fra i laureati e le laureate in materia agraria o forestale, compresi/e in apposito elenco ufficiale redatto dalla giunta provinciale e trasmesso al presidente/alla presidente del tribunale. La giunta provinciale compila questo elenco includendovi, su domanda degli interessati o delle interessate, tutti/tutte coloro che siano iscritti/e all'albo professionale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da almeno tre anni e che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. L'elenco deve essere aggiornato annualmente.

Art. 24.

Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni

1. Divenuta definitiva la sentenza che determina il prezzo di assunzione del maso, l'erede che non si avvalga della facoltà di cui al comma 2 diventa assuntore o assuntrice del maso e debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo di assunzione determinato nella sentenza.

2. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di determinazione del prezzo di assunzione, l'avente diritto all'assunzione può dichiarare con atto scritto da consegnare al/alla giudice, di non voler assumere il maso al prezzo determinato. In tale caso il/la giudice ordina la citazione dei coeredi o delle coeredi e fissa l'udienza.

3. All'udienza fissata i coeredi o le coeredi possono dichiarare di essere disposti/e ad assumere il maso al prezzo determinato. Nel verbale dell'udienza il/la giudice dà atto delle dichiarazioni fatte dai coeredi o dalle coeredi e determina l'assuntore o l'assuntrice del maso. Fra più dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione è scelto/a secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 14.

4. In mancanza di dichiarazioni di assunzione, il/la giudice all'udienza stessa diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente determinato e fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di assunzione del maso al prezzo così ridotto. La riduzione di un ulteriore sesto continua finché uno dei coeredi o una delle coeredi dichiara di assumere il maso.

Art. 25.

Procedimento d'appello

1. Qualora la Corte d'appello ordini una nuova stima, si procede alla nomina del consulente tecnico o della consulente tecnica di cui all'art. 23.

Art. 26.

Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi

1. Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'importo posto a carico dell'assuntore o assuntrice quale debito, a norma dell'art. 20.

2. La divisione fra i/le coeredi, compreso/a l'assuntore o l'assuntrice, avviene peraltro secondo le disposizioni del codice civile e dell'art. 27.

Art. 27.

Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione

1. Su richiesta dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, la commissione locale per i masi chiusi può concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi o alle coeredi un termine non superiore a cinque anni dall'assunzione effettiva del maso. Ove si trattasse di coeredi minorenni, il/la giudice, sentiti il/la legale rappresentante

dei/delle minorenni e la commissione locale per i masi chiusi, può disporre una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento della maggiore età.

2. Per tutte le somme dovute ai coeredi o alle coeredi è prevista ipoteca legale, salvo esplicita rinuncia da parte dei coeredi o delle coeredi. Gli importi dovuti sono da adeguare, a partire dalla loro scadenza, alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'Istituto provinciale di statistica.

3. Se il maso viene trasferito per atto tra vivi a un terzo prima della scadenza del termine concesso, le somme di conguaglio spettanti ai coeredi o alle coeredi diventano esigibili con effetto immediato.

4. Per le somme di conguaglio il cui pagamento è stato prorogato dalla commissione locale per i masi chiusi o dal/dalla giudice a norma del presente articolo, devono essere corrisposti annualmente gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è divenuta definitiva la determinazione del prezzo di assunzione.

Art. 28.

Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi

1. Se l'eredità comprende più masi chiusi e subentrano più eredi ai sensi dell'art. 14, questi/e sono singolarmente chiamati/e all'assunzione di un maso secondo l'ordine stabilito dalla presente legge e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si ripete lo stesso procedimento, se esistono più masi che eredi. I/e discendenti di un erede defunto o di un'eredità defunta subentrano al suo posto. Fra questi ultimi o queste ultime la scelta spetta a colui o colei che ha precedenza secondo l'ordine previsto dall'art. 14.

2. Se il coniuge superstite o uno degli eredi/una delle eredi è comproprietario o comproprietaria di più masi facenti parte dell'eredità, il suo diritto ad assumere la porzione vacante è limitato a uno dei masi in comproprietà di sua scelta.

Art. 29.

Divisione ereditaria suppletoria

1. Se l'assuntore o l'assuntrice trasferisce il diritto di proprietà del maso o parti del medesimo entro dieci anni dall'apertura della successione con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, è tenuto/a a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria la differenza tra il ricavo conseguibile e il prezzo di assunzione. Per parti del maso il calcolo viene fatto rapportando il loro prezzo di assunzione a quello dell'intero maso. Dal ricavo conseguibile va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.

2. Il diritto di chiedere la divisione ereditaria suppletoria spetta ai/alle coeredi e ai/alle loro discendenti, fatte salve le disposizioni di legge sulla divisione ereditaria ordinaria.

3. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche in caso di esecuzione forzata o di espropriazione di un maso chiuso o di parte di esso. In tali casi il prezzo ricavato dall'asta o l'indennità di esproprio costituiscono oggetto della divisione ereditaria suppletoria.

4. Qualora la persona obbligata di cui al comma 1, entro due anni dal momento in cui sorge l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, intenda acquistare in provincia di Bolzano un maso ovvero terreni agricoli o forestali equivalenti destinati a essere incorporati nel maso, oppure intenda investire il ricavato in miglioramenti straordinari del maso, può sospendere il versamento ai coeredi o alle coeredi per lo stesso periodo e dedurre gli investimenti effettuati, a condizione che dia immediata comunicazione ai coeredi stessi o alle coeredi stesse dell'alienazione, dell'esecuzione forzata o dell'esproprio e costituisca una garanzia per i diritti spettanti ai coeredi o alle coeredi per il predetto periodo.

5. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche per il maso e i terreni acquistati ai sensi del comma 4.

6. La divisione ereditaria suppletoria ai sensi del comma 1 è esclusa nel caso in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga tra parenti in linea diretta o a favore del coniuge convivente. Il diritto alla divisione ereditaria suppletoria rimane tuttavia nei confronti del nuovo assuntore o della nuova assuntrice per il tempo rimanente fino al raggiungimento dei dieci anni.

Art. 30.

Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso

1. Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprietà di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a 20; non sono pregiudicati i diritti degli altri comproprietari o delle altre comproprietarie.

2. In caso di vendita di singole quote di comproprietà del maso chiuso o di assegnazione delle stesse in via di divisione, il diritto di prelazione spetta al comproprietario o alla comproprietaria che lavora il maso. Detto diritto di prelazione ha la precedenza nei confronti di diritti di prelazione previsti da altre norme.

3. Per quanto riguarda le forme procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

4. Nel caso in cui nessuno dei comproprietari o delle comproprietarie abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intenda esercitare il diritto di prelazione, trova applicazione la norma dell'art. 732 del codice civile.

Art. 31.

Diritto all'integrazione della quota spettante

1. Il diritto dei legittimari o delle legittimarie non viene pregiudicato dalle disposizioni della presente legge.

2. L'integrazione della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie, dovuta dall'assuntore o dall'assuntrice del maso, avviene con il pagamento di un corrispondente importo in denaro, determinato a norma dell'art. 20, anziché in natura.

3. In ogni caso, sia quando la legge impone la collazione, sia agli effetti della riunione presunta, per determinare le quote della successione nella legittima la valutazione del maso chiuso deve essere fatta in applicazione dei criteri indicati nell'art. 20.

Art. 32.

Assunzione del maso di comune, accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità

1. In qualunque momento del procedimento per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, gli eredi o le eredi, purché vi sia unanimità, possono dichiarare di essersi accordati/e circa l'erede cui spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione. Di tale accordo viene fatta menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità; in tale caso il/la giudice deve verificare l'accordo raggiunto in conformità all'art. 16 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne conferma nel certificato da rilasciare conformemente.

2. Se il/la giudice ha determinato il valore del maso a norma dell'art. 20, la relativa sentenza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato di eredità il/la giudice assegna il maso all'assuntore o all'assuntrice, dichiarandolo debitore o dichiarandola debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso. Nel contempo il/la giudice, sentite le parti, fissa con equo apprezzamento l'importo massimo per il quale deve essere iscritta, assieme all'intavolazione del diritto di proprietà a nome dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, l'ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede o di ogni singola coerede, fatta salva la facoltà dell'assuntore o dell'assuntrice del maso di dimostrare al giudice tavolare il raggiungimento di un accordo con i coeredi o le coeredi, ovvero l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie.

3. Qualora l'eredità comprendente il maso chiuso sia devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del/della rappresentante legale dei minorenni o delle minorenni, l'assunzione del maso può essere rinviata dal/dalla giudice fino al raggiungimento della maggiore età del/della coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31° anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il/la giudice indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel libro fondiario.

Art. 33.

Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso

1. Nel certificato di eredità, rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le norme della presente legge. Il certificato così rilasciato costituisce titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato/a.

2. Il/la giudice, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o di tutte le coeredi o in base alla sentenza definitiva di determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, revoca il certificato di eredità precedente e rilascia un nuovo certificato di eredità ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 34.

Diritti del coniuge superstite

1. Il coniuge non assuntore o assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Questo diritto non spetta nel caso in cui il coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio già versate all'avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.

2. Il diritto di abitazione e l'uso dell'arredamento della casa di abitazione, spettanti al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del codice civile, viene esercitato tenendo conto della razionale e conduzione del maso e delle esigenze familiari dell'assuntore o dell'assuntrice.

3. In caso di mancato accordo tra le parti il/la giudice determina su quali vani e mobili della casa di abitazione può essere esercitato il diritto di abitazione e quello d'uso.

4. Qualora sussistano gravi motivi, il/la giudice, su richiesta delle parti interessate, può in qualsiasi momento adeguare il mantenimento alle mutate condizioni di vita locali. Sono considerati gravi motivi sia il peggioramento delle condizioni economiche dell'assuntore o dell'assuntrice che l'aumento delle esigenze del coniuge superstite per cause a loro non imputabili, come anche l'inaccettabilità dell'ulteriore permanenza nel maso del coniuge superstite a causa di dissidi. Il/la giudice può anche modificare le disposizioni sull'oggetto del diritto di abitazione, qualora attraverso interventi edilizi vengano create altre possibilità abitative nel maso, che devono essere comunque adeguate.

5. Nell'assunzione del maso per atto tra *vivi* o *mortis causa*, gli obblighi posti a carico dell'assuntore o dell'assuntrice in ordine al mantenimento nel maso dell'alienante e del suo coniuge possono essere garantiti mediante iscrizione nel libro tavolare dell'onere reale di mantenimento.

Art. 35.

Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso

1. I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono coeredi della persona chiamata all'assunzione conservano, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finché non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo con propri redditi o proprie sostanze, sempre che non percepiscano tali mezzi da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della defunta vengono mantenuti nel maso, il loro diritto di essere tacitati/e non è esigibile.

Capo V

SVINCOLO DEL MASO CHIUSO

Art. 36.

Presupposti per lo svincolo

1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell'art. 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi

chiusi procede alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca la commissione può disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi.

2. Il proponente o la proponente è tenuto a comunicare ai proprietari o alle proprietarie tavolari con mezzi comprovanti di aver presentato l'istanza di svincolo.

3. L'atto di revoca della qualifica di maso chiuso viene presentato all'ufficio del libro fondiario per la cancellazione di tutte le iscrizioni che si riferiscono alla qualifica di maso chiuso.

Capo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 37.

Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto di assunzione

1. La mancanza di un parere o di un'autorizzazione della commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, è rilevata d'ufficio.

2. Atti giuridici espletati senza detto parere o autorizzazione o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge sono privi di efficacia giuridica.

3. Atti giuridici espletati nel corso del tentativo di conciliazione intrapreso ai sensi dell'art. 21 sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente, purché nel processo verbale di conciliazione venga fatto, a pena di nullità, esplicito riferimento alla necessità di detta autorizzazione.

4. Le disposizioni della presente legge sono disposizioni di diritto pubblico.

5. L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione.

6. Il diritto di assumere il maso chiuso è inalienabile e non si estingue per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione ai sensi dell'art. 480 del codice civile.

Art. 38.

Maso chiuso - bene personale - impresa familiare

1. I beni immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme della presente legge, sono considerati beni personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del codice civile.

2. Nel caso in cui vengano distaccate parti di un maso chiuso o venga svincolato il maso stesso, i beni acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, sono da intestare anche a favore del coniuge ai sensi dell'art. 84 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, qualora ne sussistano i presupposti e l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio.

3. Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si applicano le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.

Capo VII

ORGANI E PROCEDURE

Art. 39.

Commissione locale per i masi chiusi

1. In ogni comune funziona una commissione denominata «commissione locale per i masi chiusi». Nei comuni composti da più frazioni o comuni catastali potrà essere istituita una commissione locale separata per ciascuna frazione o comune catastale o soltanto per alcuni di essi. La decisione spetta alla giunta provinciale.

Art. 40.

Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi

1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:

a) da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale;

b) da due membri proposti dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione.

Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna.

2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermate. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Nel caso in cui in seno alla commissione locale per i masi chiusi dovesse venir meno il numero legale, entro il termine di 60 giorni la giunta provinciale può nominare una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte di cui al comma 1 per la nomina di membri della commissione locale per i masi chiusi devono venir presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le proposte non dovessero essere presentate entro tale termine, la giunta provinciale nomina un commissario straordinario o una commissaria straordinaria che assume le funzioni della commissione locale per i masi chiusi. La commissione locale per i masi chiusi così nominata, rispettivamente il commissario straordinario o la commissaria straordinaria rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita.

3. Al/alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni. L'ammontare di tale assegno è stabilito con delibera dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura e deve essere proporzionale ai compiti istituzionali.

Art. 41.

Commissione provinciale per i masi chiusi

1. È costituita la commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

2. Essa è composta da:

a) l'assessore/assessora provinciale all'agricoltura, che la presiede;

b) un magistrato o una magistrata proposto/a dal/dalla presidente del tribunale di Bolzano;

c) un esperto o un'esperta in agricoltura proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;

d) un agricoltore o un'agricoltrice proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;

e) una persona scelta tra tre nominativi proposti dall'associazione dei coltivatori e delle coltivatrici maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

Per ogni membro, eccetto il/la presidente, viene nominato un membro supplente.

3. La composizione della commissione provinciale per i masi chiusi deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino.

4. La commissione provinciale per i masi chiusi è convocata dal/dalla presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. In caso di impedimento il/la presidente della commissione provinciale viene sostituito/a da un membro eletto dalla commissione nel proprio seno.

6. Funge da segretario o segretaria della commissione provinciale per i masi chiusi un funzionario o una funzionaria in servizio presso la ripartizione provinciale agricoltura di qualifica non inferiore alla sesta, nominato/a dal/dalla presidente della commissione stessa.

7. Ai membri e al segretario o alla segretaria della commissione provinciale per i masi chiusi è corrisposto, in quanto spettante, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Art. 42.

Competenze della commissione locale per i masi chiusi

1. Per tutti gli atti d'ufficio che la presente legge attribuisce alla commissione locale per i masi chiusi è competente la commissione locale nella cui circoscrizione territoriale è situato il maso chiuso a cui l'atto si riferisce.

2. Se parti del maso chiuso sono situate in diverse circoscrizioni, è competente la commissione locale nella cui circoscrizione si trova la casa d'abitazione del maso chiuso. In mancanza di una casa di abitazione è competente la commissione locale del luogo in cui verrà costruita la casa di abitazione.

3. L'unione di due masi chiusi situati in diverse circoscrizioni in un unico maso chiuso può essere richiesta, a scelta, a una delle due commissioni.

Art. 43.

Istanze alla commissione locale per i masi chiusi

1. Le istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi devono essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente al/alla presidente della commissione locale competente.

2. La commissione per i masi chiusi ha la facoltà di far eseguire i rilievi necessari. Le parti interessate possono essere sentite, d'ufficio o a loro richiesta, dalla commissione.

3. Se i beni per i quali deve iniziarsi un procedimento sono situati anche nella circoscrizione di altra commissione locale, si deve chiedere pure il parere di quest'ultima. Lo stesso vale per l'unione di masi situati in diverse circoscrizioni territoriali.

4. Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che può essere apposta anche a margine o in calce alla domanda.

5. Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente.

6. Le istanze devono essere firmate anche dal coniuge, salva la prova che i coniugi non vivono in regime di comunione legale. In caso di rifiuto del consenso si applica analogamente l'art. 181 del codice civile. Le predette istanze non sono considerate atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

7. All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l'estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall'ufficio del catasto.

8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate entro 60 giorni. La commissione locale non decide entro il termine prescritto può essere sciolta e sostituita da una nuova.

Art. 44.

Deliberazioni soggette al controllo della ripartizione provinciale agricoltura

1. Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi concernenti la costituzione o lo svincolo di maso chiuso o il distacco di costruzioni di qualsiasi genere devono essere trasmesse con i relativi atti alla ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di arrivo alla ripartizione provinciale agricoltura, a meno che entro questo termine detta ripartizione non ponga reclamo alla commissione provinciale per i masi chiusi, la quale può confermare, modificare o annullare l'autorizzazione.

2. Per le autorizzazioni spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento vale come data di arrivo quella della ricevuta, per quelle arrivate per posta ordinaria vale la data del protocollo di entrata dell'ufficio competente. Se la consegna viene fatta personalmente, l'ufficio da conferma immediata del ricevimento.

3. Nel caso di incompletezza degli atti, vengono richieste ulteriori informazioni e il termine di 30 giorni decorre dalla data di arrivo delle informazioni richieste.

4. Sulle autorizzazioni diventate esecutive la ripartizione provinciale agricoltura applica la seguente dicitura: «Esecutivo ai sensi dell'art. 44 della legge sui masi chiusi».

Art. 45.

Numero legale

1. Per la validità delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della commissione provinciale per i masi chiusi è necessaria la presenza della maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti decide il voto del/della presidente.

2. Copia della decisione motivata viene notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.

Art. 46.

Ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi

1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi entro 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.

2. Ha facoltà di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione.

Art. 47.

Decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi

1. La commissione provinciale per i masi chiusi delibera sul reclamo e decide nel merito. Può però anche limitarsi ad annullare i provvedimenti della commissione locale per i masi chiusi con rinvio della causa a quest'ultima.

2. La decisione della commissione provinciale per i masi chiusi è definitiva in via amministrativa.

Art. 48.

Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni

1. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorità o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.

2. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o dell'unica proprietaria o di tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente esecutive. L'esecutorietà immediata è attestata dal/dalla presidente della commissione in calce al relativo atto.

3. Dai provvedimenti di cui al presente articolo devono risultare, oltre ai dati anagrafici dei proprietari o delle proprietarie, anche il loro regime patrimoniale se coniugati.

Art. 49.

Autorizzazione alla giunta provinciale a emanare regolamenti di esecuzione

1. La giunta provinciale è autorizzata a definire dettagliatamente con regolamento di esecuzione il diritto al mantenimento vita natural durante del coniuge superstite.

2. La giunta provinciale è inoltre autorizzata ad individuare con regolamento di esecuzione quale formazione è riconosciuta ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c).

3. La giunta provinciale è altresì autorizzata a definire con regolamento di esecuzione i criteri per la stima del prezzo di assunzione ai sensi dell'art. 20.

Art. 50.

Disposizione transitoria

1. La commissione provinciale e le commissioni locali per i masi chiusi che sono in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le loro funzioni fino alla fine del loro periodo di nomina.

Art. 51.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme concernenti i masi chiusi, in particolare:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, «approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi»;

b) la legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

c) la legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2;

d) la legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10;

e) la legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33;

f) gli articoli da 1 a 15 compreso della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10;

g) gli articoli da 1 a 7 compreso della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5.

Art. 52.

Denominazione di questa legge

1. La presente legge viene denominata «legge sui masi chiusi 2001» (L.sui m.c.).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano 28 novembre 2001

DURNWALDER

02R0421

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2001, n. 18.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e bilancio triennale 2002-2004.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'8 gennaio 2002)

(Omissis).

02R0416

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE
28 dicembre 2001, n. 19.

Ripubblicazione della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)», pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2, supplemento n. 3, dell'8 gennaio 2002.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio 2002)

(Omissis).

02R0417

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 3 giugno 2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.

2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della Costituzione;

b) semplificazione dell'azione amministrativa;

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;

d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;

e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità,

f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.

3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.

4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.

5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, nonché le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 spettano alla Regione le funzioni di:

a) programmazione ed indirizzo generale;

b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;

c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;

d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;

e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli enti locali interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494

3. La giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.

4. La giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3.

5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Funzioni delle province e dei comuni

1. La Regione esercita di concerto con le province e i comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 2.

2. I comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del codice della navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale

b) pulizia degli arenili;

e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullastata per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le province e i comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.

5. Qualora la provincia o il comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda.

Art. 4. *Directive*

1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini;

b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive,

d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;

e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;

f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;

g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;

h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.

2. Sentiti i comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.

3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.

4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attività volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale.

5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.

Art. 5.

Organismi di concertazione e di consultazione

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle amministrazioni locali costiere. La giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del comitato.

2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un comitato consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute. La giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del comitato.

3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le istituzioni, gli enti locali e le associazioni della pesca e dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma 3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge attraverso i comitati composti da rappresentanti di detti enti ed associazioni istituiti con deliberazione della giunta regionale.

4. La Regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:

a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;

b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;

c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;

d) supporto e consulenza ai comuni e alle province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita.

Art. 6.

Revoca e decadenza della concessione

1. La Regione, le province o i comuni competenti al rilascio della concessione possono:

a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione;

b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione.

Art. 7.

Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le province o i comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.

3. La Regione, le province o i comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

4. La Regione, le province o i comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 8.

Ricorso gerarchico

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da comuni e province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

Art. 9.

Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 nella misura stabilita dalla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.

2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.

4. Le province e i comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli articoli 7 e 9, è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla legge regionale n. 20 del 2000, i comuni, in attuazione del vigente piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei comuni, dei piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste in istruttoria. A tal fine la giunta regionale adotta, entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione contenente le modalità del suddetto trasferimento. In esecuzione di detta deliberazione il presidente della giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni.

4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.

5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:

a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative;

b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso nel godimento della concessione;

c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in concessione sono segnalate all'autorità competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti:

1) la realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al piano dell'arenile vigente;

2) richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

e) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale sia già stata superata non possono comunque essere rilasciate concessioni. E comunque fatta salva la possibilità di concessione di cui al punto 2 della lettera d).

6. Fino all'attuazione dell'art. 5, comma 3, le funzioni del comitato consultivo sono esercitate da un comitato presieduto dall'assessore regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle associazioni del commercio ittico più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei centri di ricerca marina di Cesenatico, dell'Università di Ferrara e dell'Università di Bologna, dai componenti il comitato tecnico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/1979, dai comandanti della direzione marittima di Ravenna e delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai responsabili dei servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna, dagli assessori competenti in materia di pesca marittima ed acquacoltura delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dagli assessori con delega in materia di pesca marittima e maricoltura dei comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2002

ERRANI

02R04630

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della «Fondazione nazionale della danza».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 76 del 3 giugno 2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata «Fondazione nazionale della danza».

2. La fondazione persegue le finalità di produzione, distribuzione e promozione delle attività di danza, ivi comprese quelle connesse allo studio, alla ricerca ed alla formazione professionale.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

3. La giunta presenta ogni due anni al consiglio una relazione sulle attività svolte dalla fondazione.

4. Il presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Nomina dei rappresentanti della Regione

1. La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione è autorizzata a concedere alla fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.

2. La giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla fondazione contributi una *tantum*, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio i criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione artistica ed un programma d'attività, corredato del relativo piano finanziario.

4. Al fine di garantire la continuità dei programmi della fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un'unica soluzione.

5. La fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nelle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa di bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 «Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4».

Art. 6.

Norme transitorie

1. I beni mobili ed immobili, nonché i beni immateriali di proprietà dell'associazione «Centro regionale della danza» sono trasferiti al fondo di dotazione della «Fondazione nazionale della danza».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:

a) nel titolo le parole «all'Associazione centro regionale della danza»;

b) il terzo alinea del comma 1 dell'art. 1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino al riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione nazionale della danza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2002

ERRANI

02R0464

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 11.

Finanziamento della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi delle aziende sanitarie e degli istituti ortopedici Rizzoli maturati al 31 dicembre 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 76 del 3 giugno 2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a copertura della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

*Contrazione di un mutuo
con oneri a carico del bilancio regionale*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, un mutuo, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fino all'importo massimo di € 516.456.899,09.

2. Il mutuo sarà stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, con la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'ammortamento di anni trenta e ad un tasso variabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto

3. Il mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, entra in ammortamento dal 1° luglio 2002.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'utilizzo di apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, per l'intera durata del mutuo stesso. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite.

6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 40.

Art. 3.

Destinatari dei mutui e criteri di riparto

1. Il mutuo contratto a norma della presente legge viene assegnato alla aziende sanitarie regionali e all'Istituto Ortopedici Rizzoli sulla base di criteri e modalità di riparto che verranno stabiliti dalla giunta regionale con proprio atto.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo ed alla sua attribuzione ai destinatari di cui all'art. 3 e mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'onere relativo alle rate di ammortamento la cui copertura è garantita utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale n. 13, allegato alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004».

2. La giunta della Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi per gli effetti di cui all'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2002

ERRANI

02R0465

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2002, n. 9.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1° giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la delibera di giunta regionale n. 641 del 13 maggio 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

2. I procedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nella tabella «A» allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene la fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quaranta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dal disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti, individuati o formalmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma terzo, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo del comune interessato e nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio regionale del demanio marittimo sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b) della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della inosservanza del termine.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o

del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi primo e quarto della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione motivata di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il presidente della giunta regionale individua in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse debbono essere rese. Il presidente provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa suddetta può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

Modificazioni del regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Presidente della giunta regionale verifica lo stato di attuazione della normativa adottata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 10.

Pubblicità

1. Il presente regolamento, sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La stessa forma e modalità è utilizzata per le successive modifiche ed integrazioni.

Campobasso, 15 maggio 2002

IORIO

Allegato al regolamento regionale n. 9 del 15 maggio 2002

TABELLA A

**ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA
DELLA REGIONE IN MATERIA DI DEMANIO
MARITTIMO A FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE**

Numero D'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1.	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al seennio, che importino impianti di difficile rimozione.	Art. 36, 1° comma Cod. Nav.	300 gg.
2.	Rilascio dell'atto di concessione provvisoria.	Art. 10 Reg. Cod. Nav.	200 gg.
3.	Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al seennio, che importino impianti di difficile rimozione	Art. 36, 2° comma Reg. Cod. Nav.	100 gg.
4.	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con contratto.	Art. 24 Reg. Cod. Nav.	300 gg.
5.	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a sei anni che non importino impianti di difficile rimozione.	Art. 36 Cod. Nav.	200 gg.
6.	Rinnovo di concessione di beni demaniali, beni demaniali marittimi di durata non superiore a sei anni che non importino impianti di difficile rimozione	Art. 36 Cod. Nav.	90 gg.
7.	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentita con licenza.	Art. 24 Cod. Nav.	200 gg.
8.	Rilascio di concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione.	Art. 37 Cod. Nav.	300 gg.
9.	Rilascio di concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione.	Art. 37 Cod. Nav.	260 gg.
10.	Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al seennio o che importino impianti di difficile sgombero per pubblica gara o licitazione privata.	Art. 37 2° comma Cod. Nav.	300 gg.
11.	Anticipata occupazione di zone demaniali marittime.	Art. 38 Cod. Nav.	130 gg.
12.	Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del Demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi.	Art. 40. Cod. Nav.	200 gg.
13.	Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali.	Art. 41 Cod. Nav.	70 gg.
14.	Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima.	Art. 42 Cod. Nav.	120 gg.
15.	Subingresso nella concessione demaniale marittima.	Art. 46 Cod. Nav.	120 gg.
16.	Redazione delle tabelle indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe e altri materiali sono vietati e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte.	Art. 53 Reg. Cod. Nav.	200 gg.
17.	Rilascio di concessione per l'estrazione e la raccolta di arena e/o altri materiali.	Art. 51 Cod. Nav.	60 gg.
18.	Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo	Art. 54-55 Cod. Nav.	300 gg.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2002, n. 10.

Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 15 giugno 2002)

PREMESSO CHE:

La giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 695 del 29 maggio 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In ottemperanza agli articoli 87 ed 88 del trattato di Roma, il presidente della giunta regionale provvede a notificare alla commissione europea i progetti di legge e gli atti amministrativi diretti ad istituire o modificare aiuti alle imprese o che incidono sui regimi comunitari di concorrenza.

2. I suddetti atti vengono corredati dalle schede illustrative per le notifiche di cui all'allegato I al presente regolamento; tali schede vengono predisposte dagli assessorati competenti, quando le proposte siano d'iniziativa della giunta regionale e dalle strutture consiliari quando esse siano di iniziativa consiliare.

Art. 2.

1. Al fine della attivazione della procedura di notifica, il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale, dopo l'espressione del parere della commissione consiliare competente, i progetti di legge o ogni altro atto concernente regimi di aiuto di cui all'art. 1.

2. Gli atti suddetti sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori del consiglio regionale; essi possono essere discussi solo dopo la comunicazione della conclusione favorevole dell'esame da parte della commissione europea.

3. Nel caso in cui la commissione europea formuli dei rilievi alle proposte di cui all'art. 1, il presidente, previa istruttoria da parte della competente struttura della direzione programmazione, inoltra al consiglio regionale, per le conseguenti determinazioni dell'assemblea, eventuali proposte di modifica agli atti stessi.

4. Il presidente del consiglio regionale dirama disposizioni organizzative agli organi ed alle strutture consiliari per l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

Art. 3.

1. Gli atti adottati dalla giunta regionale concernenti aiuti di stato e regimi di concorrenza sono tempestivamente trasmessi alla commissione europea dopo l'approvazione della relativa delibera.

2. Essi devono essere corredati dalle schede di notifica compilate dagli assessorati competenti.

3. Ai suddetti atti viene data esecuzione solamente dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame comunitario.

Art. 4.

1. Il presidente della giunta regionale, tramite le strutture della programmazione, verifica gli indici di aiuto ed inoltre effettua i censimenti periodici dei regimi regionali, dandone comunicazione alla rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles.

Art. 5.

1. Gli enti locali comunicano gli atti contenenti elementi di aiuto al presidente della Regione Molise che ne cura la conseguente notifica degli stessi alla Unione europea.

2. I suddetti atti sono esecutivi solo dopo la comunicazione dell'esito favorevole dell'esame della commissione europea.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 4 giugno 2002

IORIO

ALLEGATO I

INFORMAZIONI

DA INCLUDERE NELLE NOTITICHE
A NORMA DELL'ART. 88 - PARAGRAFO 3

1. Stato membro:
2. Ministero o altro ente statale responsabile dell'iniziativa legale e dell'applicazione:
3. Titolo del regime di aiuto:
4. Base giuridica (accludere copia della base giuridica o del progetto della base giuridica se esiste al momento della notifica):
Titolo:
Riferimento:
5. Si tratta di un regime nuovo o della modifica di un regime esistente? SI/NO.
Se il regime di aiuto sostituisce un regime esistente, indicare quale:
6. Per i regimi esistenti:
notificato alla commissione il
autorizzato dalla commissione il:
specificare quali regole e condizioni sono oggetto di modifica e per quali ragioni:
7. Livello al quale il regime viene gestito:
amministrazione centrale;
amministrazione regionale;
altro.
8. Scopo del regime: fornire una sola categoria di obiettivi (8.1 o 8.2 o 8.3)
 - 8.1. Aiuti orizzontali:
A quale scopo? (per esempio investimenti generali, PMI, R&S, ambiente, economie d'energia, ecc).
 - 8.2. Aiuti regionali:
regioni o zone sovvenzionabili (NUTS livello 3 (1) o inferiore).
 - 8.3. Aiuti settoriali:
Settori sovvenzionabili (NACE a 3 cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare se del caso) (2).
9. Altre limitazioni o orientamenti dell'aiuto:
specificare eventuali limiti (numero degli addetti oppure fatturato o altri) posti ai beneficiari degli aiuti o eventuali altre condizioni/criteri positivi utilizzati per determinare i beneficiari:
10. Quali sono gli strumenti (o le forme) dell'aiuto? (cancellare le voci inutili):
sovvenzioni a fondo perduto;
prestiti agevolati (compresi i particolari sulle modalità di garanzia del prestito);
agevolazioni in conto interessi;
sgravio fiscale;
garanzia (compresi i particolari sulle modalità di garanzia e eventuali oneri addebitati per la garanzia);
altri (specificare);

per ciascun strumento di aiuto devessere fornita una precisa descrizione delle regole e delle condizioni di applicazione, compresi in particolare le percentuali di aiuto, il relativo trattamento fiscale e se l'aiuto viene concesso automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri oggettivi oppure se sussiste un elemento di discrezionalità da parte delle autorità competenti.

11. Per ciascuno strumento di aiuto devono essere specificate le spese che possono essere oggetto di aiuti (per esempio terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, spese per consulenze ecc.):

12. Precisare gli aiuti eventualmente rimborsabili in caso di successo dei progetti (Indicare i criteri con cui è misurato). Devono essere specificate anche le penalità (per esempio rimborso) per mancata esecuzione del progetto da parte del beneficiario:

13. Qualora sia previsto più di uno strumento di aiuto devono essere specificate le possibilità del beneficiario di cumulare più strumenti:

Devono essere altresì specificate le possibilità di cumulare l'aiuto in questione con eventuali altri regimi di aiuto in vigore:

14. Durata:

14.1. Numero di anni

14.2. In caso di regime esistente, si tratta di una proroga? SI/NO.

Durata della proroga:

15. Spesa:

15.1. In caso di nuovo regime:

stanziamenti di bilancio per la durata del regime o stima delle minori entrate in caso di spesa fiscale;

se il regime è a tempo indeterminato, indicare una stima delle spese annuali per i tre prossimi anni.

15.2. In caso di modifica di un regime esistente:

stanziamenti di bilancio per la durata d'applicazione del regime o stima delle minori entrate in caso di sgravio fiscale non automatico;

se il regime è a tempo indeterminato, fornire una stima delle spese annuali:

spese effettuate negli ultimi tre anni;

stime delle minori entrate in caso di spese fiscali per gli ultimi tre anni.

15.3. Indicare il ritmo di finanziamento previsto specificando:

si tratta di uno stanziamento votato annualmente? SI/NO.

in caso negativo, a quale periodo si riferisce?

altre disposizioni:

16. Per i regimi che non hanno obiettivi settoriali specifici e per quelli che non hanno obiettivi regionali specifici precisare rispettivamente le eventuali concentrazioni settoriali o regionali possibili:

17. Numero stimato di beneficiari (cancellare le voci inutili):

meno di 10;

da 10 a 50;

da 51 a 100;

da 101 a 500;

da 501 a 1.000;

oltre 1.000.

18. Gli Stati membri dovrebbero fornire una giustificazione motivata delle ragioni che fanno ritenere il regime d'aiuto compatibile col trattato se tali ragioni non sono chiaramente evidenziate dagli obiettivi dell'aiuto definiti nella notifica a causa della natura intrinseca del regime. La giustificazione deve essere accompagnata, se del caso, dal necessario materiale statistico (per esempio per gli aiuti regionali i dati socio-economici sulle regioni beneficiarie)

19. Altre informazioni utili:

(1) NUTS - Nomenclatura per le unità territoriali statistiche nelle comunità europee.

(2) NACE - Nomenclatura generale delle attività economiche nelle comunità europee.

02R0489

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2002, n. 11.

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 15 giugno 2002)

PREMESSO CHE:

La giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 710 del 29 maggio 2002;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di consentire l'attività di addestramento in recinto per i cani da caccia su fauna di allevamento, con particolare riferimento alla lepore e al cinghiale, l'amministrazione provinciale competente per territorio, autorizza la gestione in apposite aree recintate con rete metallica.

Art. 2.

Estensione

La superficie delle «Zone di addestramento cani in recinto» deve avere una estensione non inferiore a 10 ettari ne superiore a 40 ettari.

Nel territorio della stessa provincia possono essere autorizzate sole n. 2 zone.

Art. 3.

Autorizzazione

La richiesta di autorizzazione alla gestione della zona addestramento cani in recinto, deve essere presentata all'amministrazione provinciale competente per territorio e può essere avanzata da imprenditori agricoli singoli o associati che siano proprietari o conduttori del fondo.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) generalità completa del richiedente la zona addestramento cani in recinto;

b) tipologia del territorio recintato;

c) corografia del territorio recintato in scala 1:5.000;

d) carta topografica in scala 1:50.000 con l'esatta indicazione della zona per la quale si chiede l'autorizzazione;

e) nulla-osta dei proprietari dei fondi interessati.

Il consenso del proprietario del fondo, è vincolante per l'intera durata della concessione.

La concessione è accordata per un periodo di anni 5 ed è rinnovabile, a domanda da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza con le stesse modalità previste dal presente articolo.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Attività

L'addestramento cani in recinto è subordinato al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare della concessione.

La durata massima di permanenza per l'addestramento in recinto è stabilita dal concessionario il quale fissa anche il relativo contributo di partecipazione.

Art. 5.

Delimitazione

Il territorio adibito a zona addestramento cani in recinto deve essere delimitato, a cura e spesa del concessionario, con rete metallica di altezza non inferiore a m 1,50 e idoneamente segnalata con tabelle perimetrali di cm 30×25, con fondo bianco, riportante la scritta:

«Zona addestramento cani in recinto
denominazione divieto di caccia
accesso consentito solo agli autorizzati.

Regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2002».

Art. 6.

Detenzione di fauna selvatica

Il titolare della concessione, previa comunicazione alla competente amministrazione provinciale, può detenere selvaggina esclusivamente per il proprio fabbisogno, proveniente da allevamento artificiale e appartenente alle specie cacciabili in Molise senza ulteriore autorizzazione.

Art. 7.

Divieti

Nelle zone addestramento cani in recinto è fatto assoluto divieto a chiunque di esercitare la caccia.

Art. 8.

Cessazione

L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:

a) Rinunzia.

Il titolare della concessione può in ogni momento rinunciare alla autorizzazione tramite comunicazione scritta dalla competente amministrazione provinciale;

c) Decadenza.

Il titolare della concessione decade da ogni diritto relativo all'autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno di sessanta giorni prima della scadenza;

d) Revoca.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività di addestramento cani in recinto, il titolare della concessione è tenuto alla immediata rimozione delle tabelle perimetrali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 4 giugno 2002

IORIO

02R0490

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2001, n. 5.

Regolamento per la Costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei complessi spettanti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 4 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 446 del 12 aprile 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato l'accesso all'elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici. Determinazione dei compensi;

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1998 è istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L'elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte e separate:

a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;

b) sezione storico-giuridica: istruttori.

3. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione tecnica, ciascun aspirante deve:

essere regolarmente iscritto all'ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico;

presentare un dettagliato *curriculum* di attività professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza;

per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già espletato incarichi prima del 28 gennaio 1998 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1998 e copia dell'attestazione finale.

4. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione storico-giuridica, è necessario che l'aspirante dimostri attraverso la presentazione di dettagliato *curriculum* professionale la propria competenza in materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale così come meglio specificate all'art. 68 e seguenti del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928.

5. La gestione dell'elenco è affidata all'assessorato regionale all'agricoltura - ufficio usi civici di Bari. La domanda per l'iscrizione all'elenco regionale diretta al presidente della giunta regionale - per il tramite dell'assessore regionale all'agricoltura - dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da:

1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili;

c) carichi pendenti;

d) indicazione della residenza;

e) iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla prima sezione dell'elenco);

f) *curriculum vitae* professionale;

2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità specifica acquisita in materia di usi civici.

Art. 2.

Gestione dell'elenco

La Costituzione e la gestione dell'elenco è affidata ad apposita commissione, costituita presso l'assessorato regionale all'agricoltura, composta da:

- a) dal dirigente di settore o suo delegato, quale presidente;
- b) da un dirigente di ufficio del settore agricoltura;
- c) dal dirigente dell'ufficio usi civici;
- d) da due esperti nella materia, uno per la sezione tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati dalla giunta regionale;

2. La commissione, costituita con atto della giunta regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato nell'incarico per altri cinque anni;

3. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della giunta regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e funzione.

4. Per l'affidamento degli incarichi si applica il principio della rotazione tra gli iscritti.

Art. 3.

Redazione della perizia

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare: uno cartaceo e uno informatizzato.

2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo della parcella sarà così determinato:

a) rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi, soggiorno e numero due pasti al giorno. I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro.

b) compenso forfettario di L. 6.000 per ettaro di superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di eventuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della relativa superficie.

3. (annullato).

Art. 4.

Compenso agli istruttori e ai periti

1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a carico del comune interessato.

2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con provvedimento del dirigente del settore competente, su proposta del dirigente dell'ufficio usi civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.

3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al regio decreto n. 15 novembre 1925, n. 2180, e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto «approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del regno».

5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi dal comune si confermano tutti i criteri contenuti nel regio decreto n. 2180 del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.

6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8 del regio decreto n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte dell'ufficio usi civici, a seconda la gravità degli errori commessi dall'istruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del dirigente di settore.

7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacanze l'importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio.

8. È, altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i comuni interessati alle operazioni da compiersi.

9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza immediata dall'incarico.

10. La liquidazione della parcella professionale potrà essere liquidata dal comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle operazioni eseguite.

11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici, liquidate dal comune interessato.

Art. 5.

Compiti dell'istruttore. Spettanze

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.

2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del regio decreto n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:

a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'ufficio o usi civici debba provvedere;

d) per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dalla Regione Puglia.

3. Il compenso spettante all'istruttore può essere definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico assegnato.

4. L'istruttore può essere liquidato a cottimo, ove si concordi preventivamente con il responsabile dell'ufficio regionale il compenso spettante per l'incarico da svolgere.

5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.

6. Il comune potrà subordinare la liquidazione delle parcelle ad operazioni concluse ovvero successivamente allo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito delegato tecnico.

7. Per quanto attiene ai compiti degli incarichi delle operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito delegato tecnico.

8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con provvedimento del dirigente del settore agricoltura solo dopo il versamento da parte del comune degli importi relativi.

9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'ufficio usi civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal comune.

10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo elenco.

Art. 6.

Aggiornamenti dell'elenco

1. Definito l'elenco regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.

2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente art. 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

Art. 7.

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento

1. La Regione, per mezzo del settore competente può organizzare corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti delegati tecnici per l'espletamento dei compiti degli istruttori e verifica demaniale; ed, inoltre, promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini per la tutela dei demani civici.

Art. 8.

Incarichi collegiali

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere compiuto collegialmente fra più professionisti in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato.

2. Il comune può richiedere l'incarico collegiale a più esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'elenco, si vuole affiancare un «istruttore» e/o altra figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrative, urbanistica e/o scienze forestali.

Art. 9.

Doveri dell'istruttore e del perito delegato tecnico

L'istruttore e/o il perito delegato tecnico nominato dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde solo alla Regione; e gli ha il dovere di informare l'ufficio usi civici di ogni difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale.

2. L'istruttore e/o il perito delegato tecnico collabora con il comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.

3. L'operato dell'istruttore e/o il perito delegato tecnico deve essere, quindi improntato all'assoluta imparzialità e garanzia dei diritti originari imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

Art. 10.

Garanzia di imparzialità

1. La Regione nell'affidamento degli incarichi e istruttori e/o periti delegati tecnici, per quanto possibile dovrà evitare di incaricare tecnici residenti nello stesso comune, tanto a garanzia di assoluta imparzialità nel compimento delle operazioni peritali.

Art. 11.

Reintegra

1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale opera nell'assoluto rispetto della legge, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio quando il possesso da parte dei privati non risulti legittimo.

Art. 12.

Durata dell'incarico peritale

1. L'incarico affidato al perito delegato tecnico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale e che avviene con delibera della giunta regionale e omologazione successiva, da parte del commissariato agli usi civici di Bari, nel caso di legittimazione.

2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorali ove già autorizzati dalla Regione.

3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la alienazione a seguito di assenso alla sdemianializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori per la «intera superficie» abbiano provveduto al pagamento dal comune del corrispettivo stabilito dal perito delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

Art. 13.

Verifica dei diritti

1. È compito del perito delegato tecnico segnalare alla Regione e al comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

2. (annullato).

Art. 14.

Gestione dei beni

1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. La rendita sarà determinata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/1998 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni.

Art. 15.

Individuazione degli atti di gestione

1. Ai sensi della legge regionale n. 7/1997 e deliberazioni della giunta regionale, che dettano le direttive di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla giunta regionale gli atti autorizzativi al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di regolamento, di programmazione e di indirizzo.

2. Sono di competenza del dirigente del settore le attività inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui all'art. 2 del comma 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7/1998, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti le espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 3 maggio 2001

FITTO

02R0185

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2001, n. 6.

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 10 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 7 del predetto decreto che dispone l'istituzione da parte delle regioni del registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione n. 627 dell'8 giugno 2001, adottata dalla giunta regionale di approvazione del presente regolamento;

Visto l'art. 15 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.

Art. 2.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. L'acquisto della personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito dal presidente della giunta regionale che individua l'ufficio della presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, nonché il funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al presidente della giunta regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica privata è avviato con l'assegnazione della domanda al settore o all'ufficio competente per materia nell'ambito dell'organizzazione regionale, per l'espletamento della relativa attività istruttoria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del dirigente, ai sensi della n. 241/1990 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:

che l'attività dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;

che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente;

che lo scopo sia possibile e lecito;

che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al dirigente del settore di appartenenza l'adozione dell'atto dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi dieci giorni.

6. Non oltre dieci giorni dalla data di adozione dell'atto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dell'atto dirigenziale esecutivo all'ufficio della presidenza della giunta regionale incaricato della tenuta del registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso.

7. L'ufficio incaricato della tenuta del registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al legale rappresentante dell'ente riconosciuto.

8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti novanta giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al dirigente di settore l'adozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel registro regionale.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo che ne disponga l'iscrizione nel registro regionale.

Art. 3.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo avvengono con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 2, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 4.

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive

1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalità del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento, potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano.

2. Il responsabile del procedimento accerterà la ammissibilità delle dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo.

3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

Art. 5.

Registro

1. Il registro regionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è composto nei modi descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e contiene, per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi identificativi elencati dall'art. 4 del medesimo decreto, nonché le informazioni e le annotazioni afferenti al procedimento amministrativo relativo.

Art. 6.

Estinzione della persona giuridica

1. L'ufficio della presidenza incaricato della tenuta e conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7.

Indirizzo, coordinamento e attività ispettiva

1. All'ufficio della presidenza incaricato dalla tenuta e conservazione del registro regionale di cui al presente regolamento è attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e uniforme applicazione delle procedure, nonché il raccordo con le prefetture per lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A ciascun settore regionale competente per materia sono attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle finalità statutarie, mediante relazioni da rendersi, all'occorrenza, alla giunta regionale per il tramite del presidente.

3. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate d'intesa con l'ufficio della presidenza presso cui è istituito il registro che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 giugno 2001

FITTO

02R0186

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 21.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002).

(Pubblicata nel suppl. straod. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 16 maggio 2002)

(Omissis).

02R0460

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 22.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2002 e bilancio pruriennale per il triennio 2002/2004.

(Pubblicata nel suppl. straod. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 16 maggio 2002)

(Omissis).

02R0461

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario. (Collegato alla manovra di finanza regionale - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(Pubblicata nel suppl. straod. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 16 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina - ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 1.374.829,74.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, di durata triennale, da parte dell'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università medesima un contributo per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del corso stesso, nell'ambito della autorizzazione della spesa complessiva massima per il triennio 2002-2004 di € 3.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 a carico del bilancio 2002.

3. Al fine di provvedere all'istruttoria bancaria dei progetti presentati nell'ambito dell'attuazione del patto territoriale della Piana di Gioia Tauro, la giunta regionale è autorizzata a concedere alla società «Patto Territoriale S.p.a.» di Gioia Tauro, un contributo di € 619.748,00.

4. Al fine di promuovere il riequilibrio della struttura finanziaria della società GIAS (Gruppo industriale alimenti surgelati) di Mongrassano, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di € 2.500.000,00 alla FIN-CALABRIA S.p.a. per interventi finalizzati a tale titolo nella forma di prestiti partecipativi.

5. Al fine di ripristinare la somma di € 645.054,00 già impegnata ed eliminata dal bilancio regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di pari importo da destinare al comune di Catanzaro per lavori di consolidamento del complesso monumentale «S. Giovanni e via Carlo V», secondo quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale n. 1467 del 27 marzo 1998.

6. Per la sottoscrizione da parte della Regione della quota del capitale sociale della società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona» - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 100.000,00.

7. Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti agroalimentari è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 500.000,00.

8. Per l'adesione della Regione Calabria alla Fondazione Politeama-città di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 1.000.000,00.

9. Per il completamento delle infrastrutture del «Centro di servizi regionali e di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare» di Lamezia Terme, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 500.000,00.

10. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Cutro un contributo straordinario per il cofinanziamento della realizzazione della caserma militare.

11. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 1.300.000,00.

12. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Placanica un contributo straordinario per la realizzazione di lavori di riqualificazione, conservazione e valorizzazione del santuario «Madonna dello Scoglio» in località Santa Domenica di Placanica.

13. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 300.000,00.

14. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Taverna un contributo straordinario per attività inerenti alla promozione e valorizzazione della figura e dell'opera di Mattia Preti.

15. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 50.000,00.

16. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle spiagge libere.

17. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio Finanziario 2002 la spesa di € 100.000,00.

18. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza della Montagna del Mediterraneo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 500.000,00.

19. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 si provvede con la quota parte corrispondente nelle rispettive UPB 2.3.05.02 (capitolo 23040202), 6.1.05.01 (capitolo 61050103), 2.4.01.01 (capitolo 24010102), 2.2.02.02 (capitolo 22020209), 3.2.03.01 (capitolo 32030123), 5.2.01.03 (capitolo 52010302), 2.2.04.08 (capitolo 22040816), 5.2.01.02 (capitolo 52010236), 1.2.04.06 (capitolo 12040607), 3.2.03.01 (capitolo 32030122), 5.2.03.01 (capitolo 52030108), 5.2.01.02 (capitolo 52010235), 2.2.01.03 (capitolo 22010308) e 3.2.04.04 (capitolo 32040405) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2.

1. Per gli interventi relativi al sostegno della nascita e sviluppo delle PMI nei settori dell'artigianato, del turismo e dei servizi, le cui domande di finanziamento sono state esaminate e valutate favorevolmente, secondo procedure preesistenti, dal competente assessorato al lavoro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa complessiva di € 14.300.000,00, con allocazione all'L'PB 2.2.02.08 (capitolo 22020803) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente comma 1, sono riesaminate e definite dalle competenti strutture del dipartimento formazione professionale e politiche del lavoro, applicando le procedure e gli aiuti previsti dall'art. 31-*quater* della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 3.

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, il programma previsto dallo stesso articolo per l'esercizio finanziario 2002, è predisposto ed approvato definitivamente con delibera della giunta regionale.

2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione dell'aeroporto dello stretto (S.O.G.A.S.) S.p.a., nella misura massima di partecipazione del 50 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. *g*), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 1.032.913,80, con allocazione all'UPB 2.3.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2.

4. All'onere derivante dal precedente comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 3.2.03.03 (capitolo 2134209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 4.

1. A valere sullo stanziamento dell'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, la somma di € 250.000,00 è destinata al finanziamento di servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre o localizzare sul territorio regionale le produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive o multimediali.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative degli interventi di cui al precedente comma.

3. A valere sullo stanziamento previsto dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 di cui all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dall'art. 3 della stessa legge, la somma di € 882.500,00 è destinata ad interventi straordinari in materia di promozione culturale da approvarsi con delibera della giunta regionale.

4. A valere sullo stanziamento previsto dalla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 di cui all'UPB 5.2.02.02 (capitolo 3314201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di € 250.500,00 è destinata ad interventi straordinari per il sostegno e la promozione delle attività sportive da approvarsi con delibera della giunta regionale.

5. A valere sullo stanziamento previsto dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 di cui all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di € 500.000,00 è destinata a contributi straordinari in favore di comuni per la realizzazione e la gestione delle relative biblioteche.

Art. 5.

1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell'offerta turistica locale; realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l'enogastronomia d'eccellenza calabrese. La giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria in materia.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 52.000,00.

3. La giunta regionale, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a concedere contributi «*una tantum*» in favore dei comuni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.

4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 902.500,00.

5. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 137.500,00.

7. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo sanitario.

8. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 112.500,00.

9. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al «Consorzio raccolta differenziata Valle Crati» per il monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.

10. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 40.000,00.

11. All'onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6, 8 e 10, si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109), 6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e 3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 6.

1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria, lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto della giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili o di pubblica utilità della Regione o degli enti locali, nella misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori complessivamente impiegati.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 6.000.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

3. All'onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.2.01.04 (cap. 82010402) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.

5. La misura dell'anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta, non può superare l'80 per cento di quanto il consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima».

5. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2 bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei trenta tecnici assunti a seguito della delibera della giunta regionale n. 2984 del 7 luglio 1999 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del programma regionale di difesa del suolo, in attuazione del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267 del 3 agosto 1998, è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 3, della legge n. 401 del 9 novembre 2001, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell'autorità di bacino regionale individuati dal Comitato istituzionale, previo superamento di concorso pubblico per esami e titoli le cui procedure saranno stabilite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6. Alla fine del terzo comma, dell'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, dopo le parole Vibo Valentia sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque la costituzione e gestione delle inizia-

tive e delle attività di cui al Capo I e II della legge regionale 3 maggio 2001, n. 17, nonché la gestione delle agevolazioni finanziarie di cui al Capo III della stessa legge regionale, con coordinamento dei servizi alle PMI in rete regionale».

7. All'art. 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 le parole: «nella misura... fino a ... sostenere» sono sostituite con le seguenti: «entro i limiti d'intervento determinati dalla giunta regionale in attuazione all'art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7».

8. Il comma 2, dell'art. 6, il comma 2, dell'art. 14 e l'art. 18 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 sono abrogati.

9. All'art. 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della giunta regionale n. 1008 del 4 dicembre 2000 e n. 145 del 26 febbraio 2002».

10. In attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse già disponibili o che si renderanno disponibili per mancata utilizzazione sulle tipologie d'intervento di edilizia agevolata del programma quadriennale 1992/1995 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonché per mancato utilizzo delle risorse già destinate ai buoni casa di cui ai capitoli di spesa 2322203, 2322207, 2322208, 2322209, 2322212, 2322213, 2322214, 2322217, 2322219, 2322221, 2322222, 2322224, 2322226, 2322228 del bilancio dell'anno 2002, sono destinati:

ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi da assegnare in proprietà e/o in affitto per favorire l'adeguamento dell'offerta abitativa nell'ambito dei programmi innovativi in ambito urbano di cui all'art. 4 della legge n. 21 dell'8 febbraio 2001 promuovendo l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di cooperative di abitazione, diretti alla costruzione ed al recupero di alloggi, da assegnare in proprietà, da realizzare all'interno di programmi di recupero urbano ed utilmente posizionate nelle graduatorie di precedenti bandi di concorso, al fine di promuovere l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

ad interventi in locazione rivolti alla soluzione di problemi abitativi degli studenti universitari fuori sede;

per assicurare la totale copertura della spesa occorrente per il completamento delle strutture avviate dalle amministrazioni comunali, e, destinate a case protette, nei comuni di Laureana di Borrello per € 362.000,00; di Cinquefrondi per € 310.000,00; di Grotteria per € 300.000,00 e di Seminara per € 260.000,00.

11. Tutte le iniziative da realizzare nell'ambito della legge n. 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi di completamento delle case protette indicate nel precedente comma, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del consiglio regionale.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 maggio 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0462

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34: «Provvedimenti in materia di tasse regionali» (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, n. 9 del 24 gennaio 2002)

L'art. 2, comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 51 del 19 dicembre 2001, parte I, conteneva, nel suo testo originale, un errore materiale relativo al controvalore espresso in euro dell'importo massimo dell'addizionale regionale all'imposta di consumo del gas metano per usi civili. Il testo corretto dell'art. 2, comma 1 summenzionato è pertanto il seguente:

«Art. 2. — 1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 è fissata in misura non superiore a L. 30 (€ 0,0 155) per metro cubo di gas erogato.

02R0368

Si ripubblica di seguito la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38, già pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2002, priva della cartografia menzionata all'art. 3, comma 1, dell'allegato A) alla medesima legge n. 38/2001, cartografia riportata quale allegato al presente *Bollettino ufficiale* n. 4 del 24 gennaio 2002. Restano invariati il valore e l'efficacia della legge regionale n. 38/2001, come pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 1/2002 (Ndr).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 38.

Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia.

2. Con successivo provvedimento del consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio a livello regionale ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dell'art. 60, comma 3, della legge regionale n. 44/2000.

Art. 2.

Accordo costitutivo

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle regioni interessate.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva la giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2001

GHIGO

ALLEGATO A

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Art. 1.

Oggetto e contenuto

1. Con il presente accordo le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'art. 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2.

Generalità

1. L'agenzia è denominata agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal comitato d'indirizzo di cui all'art. 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle regioni.

3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3.

Ambito territoriale dell'agenzia

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'art. 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Funzioni

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'autorità di bacino e della programmazione delle singole regioni, svolge le seguenti funzioni:

a) la programmazione operativa degli interventi;

b) la progettazione e attuazione degli interventi;

c) la polizia idraulica;

d) la gestione del servizio di piena;

e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;

f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Art. 5.

Avvalimento

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6.

Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il comitato d'indirizzo;
- b) il direttore;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli assessori delle regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) conferisce e revoca l'incarico di direttore;
- b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
- c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
- d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal direttore;
- e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal direttore;
- f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal direttore;
- g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art. 5.

3. Il comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle regioni, il comitato di indirizzo e il direttore si avvalgono di un comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle regioni di cui all'art. 1.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è scelto dal comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 11.

2. Il direttore, sentito il comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

3. Il direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del comitato d'indirizzo:

- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;
- b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;
- c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

4. Il direttore trasmette alle giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal comitato d'indirizzo.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al comitato d'indirizzo e alle regioni.

Art. 11.

Organizzazione e personale

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal magistrato per il Po.
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.
4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 12.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, dalle regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13.

Ordinamento contabile dell'Agenzia

1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).
2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assessamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.
5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dal regolamento di contabilità.
6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il comitato di indirizzo provvede alla scelta del direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.
2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

02R0369

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651786/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 9 0 7 *

€ 1,60